

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1474

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DE ANGELIS, MOLINARI, ANDREUZZA, BADOLE, BAZZARO, BELLA-
CHIOMA, BELOTTI, BILLI, BINELLI, BISA, BONIARDI, BUBISUTTI,
CAFFARATTO, CANTALAMESSA, CAPARVI, CAPITANIO, VANESSA CAT-
TOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, COIN, COLMELLERE, COMAROLI, CO-
VOLO, DARA, DE MARTINI, DI MURO, DI SAN MARTINO LORENZATO
DI IVREA, DONINA, FANTUZ, FERRARI, FOGLIANI, FORMENTINI,
FOSCOLO, FRASSINI, FURGIUELE, GASTALDI, GERARDI, GIGLIO
VIGNA, GOBBATO, GRIMOLDI, IEZZI, INVERNIZZI, LAZZARINI, LE-
GNAIOLI, LOCATELLI, LOLINI, EVA LORENZONI, LUCCHINI, MAR-
CHETTI, MORELLI, MOSCHIONI, MURELLI, ALESSANDRO PAGANO,
PANIZZUT, PAOLINI, PATASSINI, PATELLI, PATERNOSTER, PETTAZZI,
PIASTRA, PICCOLO, POTENTI, PRETTO, RACCHELLA, RAFFAELLI,
RIBOLLA, SASSO, STEFANI, TARANTINO, TATEO, TIRAMANI, TO-
NELLI, TURRI, VALLOTTO, VINCI, VIVIANI, ZICCHIERI, ZÓFFILI,
ZORDAN**

Istituzione dell'onorificenza della medaglia al merito dei donatori
di sangue, di organi, di tessuto e di midollo osseo

Presentata il 21 dicembre 2018

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente pro-
posta di legge ha l'obiettivo di conferire un
riconoscimento speciale e formale da parte
dello Stato al mondo del volontariato e
della solidarietà, vero fiore all'occhiello del
nostro Paese.

In particolare, essa riguarda espressa-
mente i più meritevoli tra i donatori di
sangue, di organi, di tessuto e di midollo
osseo, che contribuiscono con il loro dono
solidale, anonimo e non retribuito a salva-
guardare la salute del loro prossimo, biso-

gnoso di cure, attraverso una donazione il cui valore sociale e morale è inestimabile.

Nel nostro Paese vi è una forte presenza di donatori che, attraverso il volontariato sociale, più di altri e senza clamore alcuno, si impegnano quotidianamente a dare una speranza di vita a chi altrimenti sarebbe condannato.

La previsione di un riconoscimento straordinario, che abbia valore nazionale, a queste persone, a questi nostri angeli, che compendi e al tempo stesso riunisca e uniformi le onorificenze già conferite dalle singole associazioni di donatori ai loro associati, trova una sua indiscutibile giustificazione nella volontarietà e, nel caso dei donatori di sangue, nella costanza negli anni del nobile gesto, nonché nello spirito di totale altruismo che spinge queste persone a donare una parte di sé senza pretendere nulla in cambio e, nel contempo, a trasmettere un fondamentale valore educativo a tutta la nazione e in particolare alle nuove generazioni, veicolando un altissimo messaggio di solidarietà, che dovrebbe essere condiviso dall'intera popolazione.

Queste persone testimoniano l'importanza di aiutare il prossimo nell'anonimo,

cioè senza aspettarsi nulla in cambio, e si mettono al servizio di coloro che vivono, purtroppo, situazioni di grave disagio dovuto a malattie troppo spesso incurabili e a volte tristemente e anche umaneamente avviliti. Al servizio di soggetti che, è triste ricordarlo ma dobbiamo farlo, ad esempio, sono affetti dalla talassemia e pertanto hanno bisogno di trasfusioni costanti per sopravvivere. Una comunità vive e si fonda su azioni quotidiane che ne garantiscono la sopravvivenza e lo sviluppo, ma ha anche costantemente bisogno di gesti nobili, dettati da valori e da comportamenti altruistici e disinteressati che ne saldino l'unione.

La presente proposta di legge intende istituire l'onorificenza della medaglia al merito dei donatori di sangue, da conferire a chi ha raggiunto un considerevole numero di donazioni; a chi ha donato il proprio midollo osseo; a chi ha permesso con la donazione dei propri organi di salvare altre vite, come i donatori di reni, prevedendo anche un formale riconoscimento alla memoria di chi ha espresso la propria volontà all'espianto di organi in caso di premorienza.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. È istituita l'onorificenza della medaglia al merito dei donatori di sangue, di organi, di tessuto e di midollo osseo, di seguito denominata « onorificenza », al fine di dare un particolare riconoscimento ai volontari che si sono distinti nel campo delle donazioni di sangue, plasma o emoderivati volontarie, di organi, di tessuto e di midollo osseo, anonime e gratuite ai sensi dell'articolo 2. È altresì istituita l'onorificenza della medaglia alla memoria, nel caso di donazioni effettuate *post mortem*.

Art. 2.

(Onorificenza)

1. L'onorificenza è conferita con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa segnalazione da parte delle istituzioni e amministrazioni pubbliche, nonché degli enti del Terzo settore disciplinati dal codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, attivi a livello nazionale e locale nel campo del volontariato e della solidarietà.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la richiesta di conferimento dell'onorificenza può essere presentata anche su istanza specifica del medesimo donatore, ovvero da parte di familiari e di terzi nel caso della medaglia alla memoria.

3. I requisiti per ottenere l'onorificenza nonché i diversi gradi della medesima sono determinati in ragione del numero delle donazioni effettuate in un determinato periodo, secondo le modalità definite con il decreto di cui all'articolo 4.

4. Le insegne dell'onorificenza e i vari gradi di benemerenzza sono costituiti da un diploma, attestato a firma del Presidente della Repubblica, da una medaglia metal-

lica e da un nastrino, le cui caratteristiche sono stabilite con il decreto di cui all'articolo 4.

Art. 3.

(Utilizzo ed effetti dell'onorificenza)

1. L'insignito dell'onorificenza ha il diritto di fregiarsene con apposito nastrino e di esibire la relativa medaglia secondo le modalità definite con il decreto di cui all'articolo 4.

2. Per il personale militare in servizio la concessione dell'onorificenza comporta la trascrizione a matricola da parte dell'autorità competente.

Art. 4.

(Norme di attuazione)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni della presente legge.

